

COMUNE DI OSILO

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 01

COMUNE DI OSILO

01. IL COMUNE DI OSILO E' ENTE AUTONOMO NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA E DAL PRESENTE STATUTO.

02. ESERCITA FUNZIONI PROPRIE E LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

ART. 02

TERRITORIO GONFALONE E SEDE COMUNALE

01. LA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE E' COSTITUITA DALLE COMUNITA' DELLE POPOLAZIONI DELLE FRAZIONI DI SANTA VITTORIA, SAN LORENZO E DEL CENTRO ABITATO DI OSILO STORICAMENTE RICONOSCIUTE.

02. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER KMQ. 9,800 E CONFINA A CON I COMUNI DI SASSARI, MUROS, CODRONGIANUS, PLOAGHE, NULVI, TERGU, CARGEGHE, SORSO E SENNORI.

03. IL PALAZZO CIVICO, SEDE COMUNALE, E' UBICATO NELL' ABITATO DI OSILO CHE E' CAPOLUOGO.

04. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO, DI NORMA, NELLA SEDE COMUNALE. PER PARTICOLARI ESIGENZE IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

05. IN TALE IPOTESI E' FATTO OBBLIGO, ATTRAVERSO ATTO DELIBERATIVO DELLA GIUNTA MUNICIPALE, DARNE ADEGUATA PUBBLICITA' ALLA CITTADINANZA MEDIANTE COMUNICATO DA AFFIGGERSI NEI LUOGHI PUBBLICI E NELL' ALBO PRETORIO DEL COMUNE.

06. IL COMUNE PUO' DOTARSI DI UN PROPRIO GONFALONE E PROPRIO STEMMA CHE SARANNO DELIBERATI DAL CONSIGLIO COMUNALE

07. E' FATTO OBBLIGO ESPORRE CONTESTUALMENTE LE BANDIERE ITALIANA E REGIONALE

ART. 03

FINALITA'

01. IL COMUNE RAPPRESENTA E CURA UNITARIAMENTE GLI INTERESSI DELLA PROPRIA COMUNITA', NE PROMUOVE LO SVILUPPO E IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, ALLE SCELTE POLITICHE DELLA COMUNITA'.

02. IL COMUNE CONCORRE A GARANTIRE, NELL' AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, IL DIRITTO ALLA SALUTE; ATTUA IDONEI STRUMENTI PER RENDERLO EFFETTIVO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA TUTELA DELLA SALUBRITA' E DELLA SICUREZZA DELL' AMBIENTE E DEL POSTO DI LAVORO, ALLA TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PRIMA INFANZIA.

03. OPERA PER L' ATTUAZIONE DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE, CON SPECIALE RIFERIMENTO AGLI ANZIANI, AI MINORI, AGLI INABILI ED INVALIDI.

ART. 04

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO, ARTISTICO E PAESAGGISTICO.

01. IL COMUNE ADOTTA LE MISURE NECESSARIE A CONSERVARE E DIFENDERE L'AMBIENTE, ATTUANDO PIANI PER LA DIFESA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO E PER ELIMINARE LE CAUSE DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E DELLE ACQUE.

02. TUTELA IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO GARANTENDONE IL GODIMENTO DA PARTE DELLA COLLETTIVITA'.

ART. 05

PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, SPORT E TEMPO LIBERO

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE, ANCHE NELLE SUE ESPRESSIONI DI LINGUA, DI COSTUME E DI TRADIZIONI LOCALI.

02. INCORAGGIA E FAVORISCE LO SPORT DILETTANTISTICO ED IL TURISMO SOCIALE E GIOVANILE.

03. PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI FINALITA' IL COMUNE FAVORISCE L'ISTITUZIONE DI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE, PROMUOVE LA CREAZIONE DI IDONEE STRUTTURE, SERVIZI ED IMPIANTI E NE ASSICURA L'ACCESSO AGLI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI, AI SENSI DELL' ARTT. 07 , COMMA 05 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

04. I MODI DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE, DEI SERVIZI ED IMPIANTI SARANNO DISCIPLINATI DA REGOLAMENTO, DI CUI ALL' ARTT. 61 , COMMA 03 , DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 06

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

01. IL COMUNE PROMUOVE ED ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO, NEL QUADRO DI UN PROGRAMMATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI, DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI, TURISTICI E COMMERCIALI.

02. REALIZZA PIANI DI SVILUPPO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AL FINE DI ASSICURARE IL DIRITTO ALL'ABITAZIONE.

03. PREDISPONE LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, SECONDO LE ESIGENZE E LE PRIORITA' DEFINITE DAI PIANI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE.

04. ATTUA UN SISTEMA COORDINATO DI TRAFFICO E DI CIRCOLAZIONE, ADEGUATO AI FABBISOGNI DI MOBILITA' DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E FLUTTUANTE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE ESIGENZE LAVORATIVE, SCOLASTICHE E TURISTICHE.

05. PREDISPONE IDONEI STRUMENTI DI PRONTO INTERVENTO, DA PRESTARE AL VERIFICARSI DI PUBBLICHE CALAMITA'.

06. IL SINDACO ESERCITA IL CONTROLLO E LA VIGILANZA URBANISTICA ED EDILIZIA E NE SANZIONA LE VIOLAZIONI, CON GLI STRUMENTI PREDISPOSTI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

ART. 07

SVILUPPO ECONOMICO

01. IL COMUNE COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI E FAVORISCE L'ORGANIZZAZIONE RAZIONALE DELL' APPARATO DISTRIBUTIVO, AL FINE DI GARANTIRE LA MIGLIORE FUNZIONALITA' E PRODUTTIVITA' DEL SERVIZIO DA RENDERE AL CONSUMATORE.
02. TUTELA E PROMUOVE LO SVILUPPO DELL' ARTIGIANATO, CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLO ARTISTICO; ADOTTA INIZIATIVE ATTE A STIMOLARNE L' ATTIVITA' E NE FAVORISCE L' ASSOCIAZIONISMO, AL FINE DI CONSENTIRE UNA PIU' VASTA COLLOCAZIONE DEI PRODOTTI ED UNA PIU' EQUA REMUNERAZIONE DEL LAVORO.
03. SVILUPPA LE ATTIVITA' TURISTICHE, PROMUOVENDO IL RINNOVAMENTO E L' ORDINATA ESPANSIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI TURISTICI E RICETTIVI.
04. PROMUOVE E SOSTIENE FORME ASSOCIATIVE E DI AUTOGESTIONE FRA LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI.
05. TUTELA E PROMUOVE LO SVILUPPO AGRO PASTORALE, RICONOSCENDO IN ESSO L' ATTIVITA' ECONOMICA PREVALENTE DELLA POPOLAZIONE. VALORIZZA IL PATRIMONIO ZOOTECNICO ED I PRODOTTI DA ESSO DERIVATI TRAMITE LA PROMOZIONE DEL MARCHIO " D.O.C. " .

ART. 08

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE

01. IN CONFORMITA' A QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 03 , COMMI 05 , 06 , 07 ED 08 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.
02. AL FINE DI CONCORRERE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE, IL COMUNE PROVVEDE AD ACQUISIRE, PER CIASCUN OBIETTIVO, L' APPORTO DEI SINDACATI, DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

ART. 09

PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LA PROPRIA AUTONOMIA ASSICURANDO LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL' ATTIVITA' POLITICA ED AMMINISTRATIVA DELL' ENTE, SECONDO I PRINCIPI STABILITI DALL' ARTT. 03 DELLA COSTITUZIONE E DALL' ARTT. 06 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .
02. RICONOSCE CHE PRESUPPOSTO DELLA PARTECIPAZIONE E' L' INFORMAZIONE SUI PROGRAMMI, SULLE DECISIONI E SUI PROVVEDIMENTI COMUNALI E CURA, A TAL FINE, L' ISTITUZIONE DI MEZZI E STRUMENTI IDONEI NEI, ORGANIZZANDO INCONTRI, CONVEGNI, MOSTRE, RASSEGNE E STABILENDO RAPPORTI PERMANENTI CON GLI ORGANI DI COMUNICAZIONE DI MASSA.
03. IL CONSIGLIO COMUNALE ALLO SCOPO DI FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEGLI ABITANTI DELLE BORGATE ALLE SCELTE INTERESSANTI IL PROPRIO TERRITORIO PUO' ISTITUIRE DEI COMITATI DI BORGATA.
04. IL COMITATO DI BORGATA DOVRA' RIFLETTERE NELLA COMPOSIZIONE

NUMERICA LA STESSA RAPPRESENTANZA PERCENTUALE DEI GRUPPI FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE LO ESPRIME.

05. IL COMITATO DI BORGATA ELEGGE NEL PROPRIO SENO IL PRESIDENTE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI ASSEGNATI.

06. IL NUMERO DEI COMPONENTI, IL FUNZIONAMENTO E LE ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DI BORGATA SARANNO FISSATI DA APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 10

SERVIZI PUBBLICI

01. IL COMUNE, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CHE PER LA LORO NATURA E DIMENSIONE NON POSSONO ESSERE ESERCITATI DIRETTAMENTE, PUO' DISPORRE:

A) LA COSTITUZIONE DI AZIENDE MUNICIPALIZZATE;

B) LA PARTECIPAZIONE A CONSORZI OD A SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO;

C) LA STIPULAZIONE DI APPOSITA CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI, INTERESSATI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO;

D) LA CONCESSIONE A TERZI;

E) APPOSITA ISTITUZIONE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, NON AVENTI RILEVANZA IMPRENDITORIALE.

ART. 11

ALBO PRETORIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD "ALBO PRETORIO" PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI E AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA' E LA FACILE LETTURA.

03. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL COMMA 01 AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E SU ATTESTAZIONE DI QUESTO NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

TITOLO 02

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO 01

I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 12

IL CONSIGLIERE COMUNALE

01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERO COMUNE, SENZA VINCOLO DI MANDATO

02. L'ENTITA' ED I TIPI DI INDENNITA' SPETTANTI A CIASCUN CONSIGLIERE, A SECONDA DELLE PROPRIE FUNZIONI ED ATTIVITA', SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 13

DOVERI DEL CONSIGLIERE

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE

DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI DELLE QUALI FANNO PARTE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON
INTERVENGONO AD UN'INTERA SESSIONE ORDINARIA SONO DICHIARATI
DECADUTI.

03. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D'UFFICIO O SU
ISTANZA DI QUALCHE ELETTORE DEL COMUNE, DOPO DECORSO IL
TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA
PROPOSTA DI DECADENZA.

ART. 14

POTERI DEL CONSIGLIERE

01. 11 CONSIGLIERE ESERCITA IL DIRITTO D'INIZIATIVA DELIBERATIVA PER TUTTI
GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E PUO'
FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.

02. HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE E DELLE AZIENDE ED
ENTI DA ESSO DIPENDENTI TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI
UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO.

03. LE FORME ED I MODI PER L'ESERCIZIO DI TALI DIRITTI SONO DISCIPLINATI DAL
REGOLAMENTO.

04. E' TENUTO AL SEGRETO D'UFFICIO, NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI
DALLA LEGGE.

05. PER IL COMPUTO DEI QUORUM PREVISTI DALL'ARTT. 45, COMMI 02 E 04 , DELLA
L. 08 GIUGNO 1990 , COMMI 02 E 04 , DELLA L. 08 GIUGNO,
N. 142 , SI FA RIFERIMENTO AL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 15

DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE E SURROGA

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE
PER ISCRITTO AL SINDACO ED HANNO EFFICACIA DAL MOMENTO NEL
QUALE QUEST'ULTIMO LE COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA
PRIMA RIUNIONE, CHE DOVRA' TENERSI ENTRO 20 GIORNI DALLA DATA DI
PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI.

02. SE IL SINDACO NON PROVVEDE, IL DIMISSIONARIO PUO' CHIEDERE AL
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO LA CONVOCAZIONE D'UFFICIO DEL
CONSIGLIO COMUNALE PER LA PRESA D'ATTO DELLE SUE DIMISSIONI.

ART. 16

CONSIGLIERE ANZIANO

01. E' CONSIGLIERE ANZIANO IL CONSIGLIERE CHE HA RIPORTATO IL MAGGIOR
NUMERO DI VOTI VALIDI.

ART. 17

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO
DAL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO
COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA

DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

02. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA COMPETENZA DEL CAPOGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

CAPO 02

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 18

IL CONSIGLIO COMUNALE. COMPETENZE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA LA COLLETTIVITA' COMUNALE, DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO, SOCIALE ED ECONOMICO DEL COMUNE E NE CONTROLLA L'ATTUAZIONE.

02. ADEMPIE ALLE FUNZIONI SPECIFICAMENTE DEMANDATEGLI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI E DAL PRESENTE STATUTO.

03. L'ESERCIZIO DELLE POTESTA' E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO.

04. LA COMPETENZA DEL CONSIGLIO E' RELATIVA AI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI, ESTRINSECATI MEDIANTE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INDIRIZZO A CONTENUTO GENERALE:

A) LO STATUTO DELL'ENTE;

B) I REGOLAMENTI COMPRESO QUELLO RIFERITO ALL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

C) I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I PIANI FINANZIARI E I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, IL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE E LE RELATIVE VARIAZIONI, IL CONTO CONSUNTIVO, I PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI E LA LORO ATTUAZIONE NONCHE' LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI ED I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE;

D) LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE, LA PIANTA ORGANICA E LE RELATIVE VARIAZIONI;

E) LE CONVENZIONI CON GLI ALTRI COMUNI E QUELLE CON LA PROVINCIA;

F) LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE.

G) L'ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE;

H) L'ASSUNZIONE DIRETTA DI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE A SOCIETA' DI CAPITALI, L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE, CON ESCLUSIONE DI QUELLI PREVISTI DALL' ARTT. 39 , COMMA 05 LETT. A);

I) L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;

L) GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI E SOTTOPOSTI A VIGILANZA;

M) LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;

N) LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;

O) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI

APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI
ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO E CHE NON NE
COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE, NON RIENTRINO NELLA
ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E ESERCIZI DI COMPETENZA DELLA
GIUNTA, DEL SEGRETARIO O DI ALTRI FUNZIONARI;

P) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI
PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL' AMBITO DEL
COMUNE OVVERO DA ESSI DIPENDENTI I CONTROLLATI. LE NOMINE E LE
DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO 45 GIORNI DALLA ELEZIONE
DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO.

ART. 19

PRIMA ADUNANZA

01. LA PRIMA ADUNANZA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE COMPRENDE LA
SEDUTA RISERVATA ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ALLA ELEZIONE DEL
SINDACO E DEGLI ASSESSORI.

02. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO
COMUNALE NEO-ELETTO, ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE
DEGLI ELETTI, CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARSI ALMENO CINQUE
GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

03. LA SEDUTA, NELLA QUALE SI PROCEDE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI, E'
PRESIEDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

04. LA SEDUTA E' PUBBLICA E LA VOTAZIONE E' PALESE E AD ESSE POSSONO
PARTECIPARE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.

05. PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI SI APPLICANO
LE NORME PREVISTE, RISPETTIVAMENTE, DAGLI ARTICOLI 23 E 24
DEL PRESENTE STATUTO.

06. NON SI FA LUOGO ALL' ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, SE NON
DOPO AVER PROCEDUTO ALLE EVENTUALI SURROGAZIONI DEI
CONSIGLIERI.

ART. 20

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO, CUI COMPETE
ALTRESI', LA FISSAZIONE DEL GIORNO DELL' ADUNANZA, SALVO IL CASO IN
CUI ALLA LETT. B) DEL SUCCESSIVO COMMA 03 DEL PRESENTE ARTICOLO.

02. ESSO SI RIUNISCE IN SESSIONE ORDINARIA DAL 01 GENNAIO AL 15 LUGLIO E
DAL 01 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE DI CIASCUN ANNO.

03. IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO IN VIA STRAORDINARIA.

A) PER INIZIATIVA DEL SINDACO.

B) PER DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE, CHE FISSA, ALTRESI', IL
GIORNO DELLA SEDUTA;

C) SU RICHIESTA DI 1/5 DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

04. NEI CASI IN CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE B) E C), L' ADUNANZA DEVE
ESSERE TENUTA ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA IN CUI E' STATA
ADOTTATA LA DELIBERAZIONE O E' PERVENUTA LA RICHIESTA. TRASCORSO IL
PREDETTO TERMINE SENZA CHE LA RIUNIONE ABBA LUOGO, IL
CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO, CON IL CONSUETO PREAVVISO E CON GLI
STESSI OGGETTI, DAL MEMBRO PIU' ANZIANO D'ETA' TRA GLI

ASSESSORI, O TRA I PRESENTATORI.

05. IN CASO D'URGENZA LA CONVOCAZIONE PUO' AVER LUOGO CON UN PREAVVISO DI ALMENO VENTIQUATTRORE. IN QUESTO CASO OGNI DELIBERAZIONE

PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE SU RICHIESTA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.

06. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE, ALTRESI', AD INIZIATIVA DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO E DEL PREFETTO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E PREVIA DIFFIDA.

ART. 21

ORDINE DEL GIORNO

01. L'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' STABILITO DAL SINDACO, DI CONCERTO CON LA GIUNTA MUNICIPALE, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

ART. 22

CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE CON ALLEGATO ORDINE DEL GIORNO, DEVE ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO E NOTIFICATO DAL MESSO COMUNALE AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI NEI SEGUENTI TERMINI:

A) ALMENO 05 PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, QUALORA SI TRATTI DI SESSIONI ORDINARIE.

B) ALMENO 03 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, QUALORA SI TRATTI DI SESSIONI STRAORDINARIE;

C) ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ADUNANZA, PER I CASI D'URGENZA E PER GLI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

02. SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 155 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

ART. 23

NUMERO LEGALE PER VALIDITA' DELLE SEDUTE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DI META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO CHE VI SIA RICHIESTA MAGGIORANZA SPECIALE.

02. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE E' SUFFICIENTE, PER LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA, L'INTERVENTO DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.

03. IL CONSIGLIO NON PUO' DELIBERARE, IN SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE, SU PROPOSTE NON COMPRESSE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE, OVE NON NE SIA STATO DATO AVVISO NEI MODI E TERMINI STABILITI DALL'ARTICOLO PRECEDENTE E NON INTERVENGA ALLA SEDUTA LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA:

A) I CONSIGLIERI TENUTI AD OBBLIGATORIAMENTE ASTENERSI;

B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE;

C) GLI ASSESSORI SCELTI FRA I CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO.

ESSI INTERVENGONO ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO,
PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE, MA NON HANNO DIRITTO DI VOTO.

ART. 24

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA.
02. NON SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI:
A) COLORO CHE SI ASTENGOONO;
B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE;
03. NEI CASI D'URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.

ART. 25

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE.
02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SEDUTA SEGRETA.

ART. 26

DELLE VOTAZIONI

01. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE.
02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO VOTA A SCRUTINIO SEGRETO.

ART. 27

COMMISSIONI CONSILIARI

01. PER IL MIGLIOR ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IL CONSIGLIO PUO' AVVALERSI DI COMMISSIONI COSTITUITE NEL PROPRIO SENO CON CRITERIO PROPORZIONALE.
02. LE COMMISSIONI, DISTINTE IN: PERMANENTI E TEMPORANEE, SARANNO DISCIPLINATE NEI POTERI, NELLA ORGANIZZAZIONE E NELLE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI DA APPOSITO REGOLAMENTO.
03. LE SEDUTE DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE SALVI I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 28

COMMISSIONI D'INCHIESTA

01. COMMISSIONI SPECIALI POSSONO ESSERE COSTITUITE, SU PROPOSTA DI ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E CON DELIBERAZIONE ADOTTATA A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PER SVOLGERE INCHIESTE SULL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.
02. LA DELIBERAZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE STABILISCE LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE, I POTERI DI CUI E' MUNITA, GLI

STRUMENTI PER OPERARE E IL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI.
03. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 101 DEL D.P.R. 16 MAGGIO 1960 N. 570 .

ART. 29

REGOLAMENTO INTERNO

01. LE NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, NELLE MATERIE DI CUI AL CAPO 01 E AL CAPO 02 DEL PRESENTE TITOLO, SONO CONTENUTE IN UN REGOLAMENTO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LA STESSA MAGGIORANZA E' RICHIESTA PER LE MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO.

CAPO 03

LA GIUNTA COMUNALE

SEZIONE 01

COMPOSIZIONE - ELEZIONE - DURATA IN CARICA - REVOCA

ART. 30

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE SI COMPONE DEL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DI SEI ASSESSORI, SCELTI ANCHE FRA CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, AI SENSI DELL' ARTT. 33 , COMMA 03 , DELLA L. 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , ED AVENTI I REQUISITI DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E DI ASSESSORE.

02. LA GIUNTA COMUNALE VIENE ELETTA DAL CONSIGLIO, ALLA PRIMA ADUNANZA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI.

03. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE, COMUNQUE, ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

ART. 31

ELEZIONE DEL SINDACO, DEGLI ASSESSORI E VICE SINDACO

01. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE CONTESTUALE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI SONO CONVOCATE E PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO SOLO PER LA RIUNIONE SUCCESSIVA ALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI. NEGLI ALTRI CASI SONO CONVOCATE E PRESIEDUTE DAL SINDACO O SUO DELEGATO.

02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, SULLA BASE DI UNA LISTA UNICA, COMPRENSIVA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO E DI QUELLI ALLA CARICA DI ASSESSORE.

03. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI E' PRECEDUTA:

A) DALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE POLITICHE - PROGRAMMATICHE, CONTENUTE IN UN DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, RECANTE L'INDICAZIONE DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE ED ILLUSTRATE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO; LE PROPOSTE, CON L'ALLEGATO DOCUMENTO, DEVONO ESSERE DEPOSITATE ALMENO 24 ORE PRIMA DELLA ADUNANZA NELLA QUALE

SI DISCUTE L'ELEZIONE;

B) DA UN DIBATTITO POLITICO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO.

04. L'ELEZIONE AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO PALESE, PER APPELLO NOMINALE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

05. A TAL FINE, SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE A DISTANZA DI ALMENO CINQUE GIORNI L'UNA DALL'ALTRA.

06. QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA PRESCRITTA MAGGIORANZA, SI RINNOVA L'INTERO PROCEDIMENTO, SEMPRE CHE NON SIA DECORSO IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI, DI CUI ALL' ARTT. 34 , COMMA 02 , E 39 , COMMA 01 , LETT. B), N.

01. , DELLA L. 08 GIUGNO 1990, N. 142 E DEL COMMA 03 DELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

07. IL VICE SINDACO E' L'ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA E/O IMPEDIMENTO.

08. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL VICE SINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO, SECONDO L'ORDINE DI ELENCAZIONE FISSATO NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

ART. 32

INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.

02. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE ASCENDENTI E DISCENDENTI, FRATELLI, CONIUGI, AFFINI DI 01 GRADO, ADOTTANDI ED ADOTTATI.

ART. 33

DURATA IN CARICA - SURROGAZIONI

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

02. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA O DI RIMOZIONE DEL SINDACO NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI L'ASSESSORE ANZIANO, E SI FA' LUOGO AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA, AI SENSI DELL' ARTT. 31 DEL PRESENTE STATUTO, ENTRO IL TERMINE DI DIECI GIORNI, DECORRENTI DALLA DATA DELL'EVENTO O DELLA DELIBERAZIONE DICHIARATIVA DELLA DECADENZA O DELLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE.

03. IN CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE DISPONE L'ASSUNZIONE PROVVISORIA DELLE FUNZIONI DA PARTE DEL SINDACO O DI ALTRO ASSESSORE.

04. IN QUEST'ULTIMA IPOTESI, IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA, IL NOMINATIVO DI CHI SURROGA L'ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA. L'ELEZIONE "DA TENERSI A SCRUTINIO PALESE" AVVIENE, NELLE PRIME DUE VOTAZIONI, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E, NELLA TERZA VOTAZIONE CON MAGGIORANZA SEMPLICE DEI VOTANTI.

05. NELL'IPOTESI DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO DI UN ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE INCARICA IL SINDACO O ALTRO ASSESSORE AD ASSUMERNE LE FUNZIONI.

ART. 34

REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINANZI AL CONSIGLIO COMUNALE.
02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.
03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA, IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI NUOVE LINEE POLITICO - AMMINISTRATIVE, CON ALLEGATA LA LISTA DI UN NUOVO SINDACO E DI NUOVI ASSESSORI.
05. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. ESSA E' NOTIFICATA IN VIA GIUDIZIALE AGLI INTERESSATI.
06. SE IL SINDACO NON PROCEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL TERMINE PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA, VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO ENTRO ULTERIORI 10 GIORNI.
07. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' PRESIDUTA DAL SINDACO.
08. LA SEDUTA E' PUBBLICA ED IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE.
09. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA.

ART. 35

DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI DETERMINANO LA CESSAZIONE DELLA CARICA DELL'INTERA GIUNTA.
02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO ED ACQUISITE AL PROTOCOLLO COMUNALE; DA TALE DATA DECORRE IL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI, DI CUI ALL' ARTT. 39 , COMMA 01, LETT. B), N. 01), DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142. QUALORA LE DIMISSIONI SIANO PRESENTATE ALLA ADUNANZA DELLA GIUNTA COMUNALE O DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL TERMINE SUDDETTO DECORRE DAL GIORNO DELLA SEDUTA STESSA.
03. ENTRO DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI, IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE, PER LA EVENTUALE PRESA D'ATTO DELLE STESSE E PER L'ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO. SI APPLICANO I COMMI 02 , 03 , 04 , 05 E 06 DELL' ARTT. 31 DEL PRESENTE STATUTO.
04. LA GIUNTA DIMISSIONARIA RESTA IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA

NUOVA GIUNTA.

ART. 36

DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE AVVIENE PER LE SEGUENTI CAUSE:

A) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O D'INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA OSTATIVA ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE;

C) NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. L'ASSESSORE CHE NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, DECADE DALLA CARICA.

03. FATTA SALVA L'APPLICAZIONE DELL' ARTT. 07 DELLA LEGGE 23 APRILE 1981 , N. 154 , LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DOPO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE GIUDIZIALE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

04. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEL SINDACO TROVA APPLICAZIONE IL DISPOSTO DELL' ARTT. 33 , COMMA 02 , DEL PRESENTE STATUTO.

05. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEGLI ASSESSORI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 03 E 04 DELL' ARTT. 33 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 37

REVOCA DEGLI ASSESSORI

01. L'ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA PER ISCRITTO DEL SINDACO.

02. LA SEDUTA E' PUBBLICA E DEVE AVER LUOGO IL DECORSO DEL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE GIUDIZIALE DELLA PROPOSTA DI REVOCA ALL'INTERESSATO.

03. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 03 E 04 DELL' ARTT. 33 DEL PRESENTE STATUTO.

SEZIONE 02

ORGANIZZAZIONE - ATTRIBUZIONI - FUNZIONAMENTO

ART. 38

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE E' COLLEGIALE.

02. GLI ASSESSORI SONO PREPOSTI AI VARI RAMI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RAGGRUPPATI PER SETTORI OMOGENEI.

03. GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA, E INDIVIDUALMENTE DEGLI ATTI DEI LORO ASSESSORATI.

04. LE ATTRIBUZIONI DEI SINGOLI ASSESSORI SONO STABILITE, SU PROPOSTA DEL SINDACO, CON APPOSITA DELIBERAZIONE ADOTTATA NELLA PRIMA ADUNANZA DELLA GIUNTA DOPO LA SUA ELEZIONE.

05. IL SINDACO COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE LE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E LE SUCCESSIVE MODIFICHE.

06. LA GIUNTA PUO' ADOTTARE UN REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITA'.

ART. 39

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE.

02. COMPIE TUTTI GLI ATTI CHE PER LEGGE E PER IL PRESENTE STATUTO NON SONO RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE, AL SINDACO, AGLI ORGANI DEL DECENTRAMENTO ED AGLI ORGANI BUROCRATICI.

03. RIFERISCE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA' CON APPOSITA RELAZIONE, DA PRESENTARSI IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO.

04. SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

05. ALLA GIUNTA VENGONO, IN PARTICOLARE ATTRIBUITI I SEGUENTI COMPITI:

A) ATTRIBUZIONI DI GOVERNO LOCALE;

- ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON ORGANI DI PARTECIPAZIONE;

- FORMULA LE PREVISIONI DI BILANCIO, I PROGRAMMI E GLI INDIRIZZI GENERALI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO, APPROVA LO SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO E LA RELAZIONE FINALE AL CONTO CONSUNTIVO;

- PREDISPONE E PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLE LEGGI E DALLO STATUTO;

- AFFIDA GLI INCARICHI PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE GIA' COMPRESSE NELLE PREVISIONI PROGRAMMATICHE ESPOSTE IN SEDE DI BILANCIO DI PREVISIONE O COMUNQUE ATTINENTI I PIANI DI SVILUPPO APPROVATI DAL CONSIGLIO;

- APPROVA I PROGETTI E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COSTITUISCONO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO NON ESPRESSAMENTE ASSEGNATI ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE;

- FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI DI CUI AGLI ARTT. 68 E SEGUENTI DEL PRESENTE STATUTO E

COSTITUISCE L'UFFICIO COMUNALE PER L'ELEZIONI PRESIEDUTO DAL SEGRETARIO COMUNALE CUI E' RIMESSO L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO IN COLLABORAZIONE CON L'APPOSITA COMMISSIONE;

- ADOTTA I PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE O CESSAZIONE DEL PERSONALE E SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI;

- APPROVA DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;

- APPROVA LE DELIBERAZIONI CHE PRECEDONO L'ASSICURAZIONE DEI CONTRATTI;

- DELIBERA SULLE AZIONI CHE SOSTENGONO UN GIUDIZIO DELEGANDO ALL'UOPO IL SINDACO;

- DISPONE L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI;

- ESERCITA LE FUNZIONI DELEGATE DALLO STATO, DALLA REGIONE O DALLA PROVINCIA;

- APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA A LIVELLO

AZIENDALE, SENTITO IL SEGRETARIO ED I CAPI SERVIZIO;

- PREDISPONE LA RELAZIONE SULLA PROPRIA ATTIVITA' DA PRESENTARE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO;

- APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI E LE RELATIVE VARIAZIONI.

B) ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE;

- INDIVIDUA I PROFILI PROCEDIMENTALI PER L'ELEZIONE;

- STABILISCE L'ORARIO DI SERVIZIO DEI DIPENDENTI COMUNALI NEL RISPETTO DELLE NORME CONTRATTUALI SENTITO IL PARERE DEL SEGRETARIO E DEI CAPI SERVIZIO;

- FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI, GLI STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO;

- DETERMINA I MISURATORI ED I MODELLI DI RILEVAZIONE PER LA CONCRETIZZAZIONE DEL CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DI GESTIONE DELIBERATA DAL CONSIGLIO.

ART. 40

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO.

02. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA META' PIU' UNO DEI MEMBRI IN CARICA E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI.

03. NELLE VOTAZIONI PALESI IN CASO DI PARITA' PREVALE IL VOTO DEL SINDACO O DI CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.

04. ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA PUO' ASSISTERE, SENZA DIRITTO DI VOTO, IL REVISORE DEI CONTI.

05. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE, SALVO DIVERSA DECISIONE DELLA GIUNTA STESSA.

06. LE DELIBERAZIONI DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI SONO ADOTTATE COL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEGLI ASSESSORI ASSEGNATI, NEL NUMERO FISSATO DALL' ARTT. 30 DEL PRESENTE STATUTO.

CAPO 04

IL SINDACO

ART. 41

FUNZIONI

01. IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

02. IL SINDACO O CHI NE FA LEGALMENTE LE VECI ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DEL GOVERNO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

03. ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI DIRETTAMENTE DALLE LEGGI REGIONALI, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLE LEGGI STESSE E DAL PRESENTE STATUTO.

04. PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 02 E 03 IL SINDACO SI AVVALE DEGLI UFFICI COMUNALI.

ART. 42

COMPETENZE - DECADENZA

01. IL SINDACO, IN QUALITA' DI CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

SVOLGE INOLTRE I SEGUENTI COMPITI:

- A) ATTRIBUZIONI DI CAPO DEL GOVERNO LOCALE;
- HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE E PUO' STARE IN GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI OD AMMINISTRATIVI COME ATTORE O CONVENUTO;
 - HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO - AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;
 - IMPARTISCE DIRETTIVE GENERALI AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;
 - COORDINA E STIMOLA L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E DEI SINGOLI ASSESSORI;
 - CONCORDA CON LA GIUNTA O GLI ASSESSORI INTERESSATI LE DICHIARAZIONI E LE PRESE DI POSIZIONE PUBBLICHE CHE INTERESSANO L'ENTE;
 - NOMINA RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO AZIENDE ED ISTITUZIONI QUANDO NON PROVVEDE IL CONSIGLIO COMUNALE, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI;
 - CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;
 - PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA;
 - DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI O SERVIZI COMUNALI;
 - COORDINA GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, SERVIZI PUBBLICI ED APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE;
 - ADOTTA I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER IL PERSONALE NON ASSEGNATI DAL REGOLAMENTO AL SEGRETARIO COMUNALE;
 - SOVRINTENDE IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE;
 - HA FACOLTA' DI DELEGARE AGLI ASSESSORI L'ADOZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI A RILEVANZA ESTERNA.
 - PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE;
 - FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA L'ATTO DI DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA;
 - ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SULLA BASE DELLA GRADUATORIA FORMATA DALL'APPOSITA COMMISSIONE DI CUI ALL'ARTT. 08 L.R. 06.04.89 N. 13 .
 - APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI E LE RELATIVE VARIAZIONI;
 - ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE;
 - STIPULA I CONTRATTI ROGATI DAL SEGRETARIO COMUNALE.
- B) ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA;
- ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;
 - PROMUOVE TRAMITE IL SEGRETARIO COMUNALE INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;
 - CONTROLLA L'ATTIVITA' URBANISTICO - EDILIZIA DIRETTAMENTE O TRAMITE

UN ASSESSORE O UN CONSIGLIERE DELEGATO;

- COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
- PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;
- COORDINA LE FUNZIONI DI CONTROLLO CHE IL REVISORE DEI CONTI COMUNALE ESERCITA NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI.

C) ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE;

- STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SENTITA LA GIUNTA MUNICIPALE
- CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPI - GRUPPO CONSILIARI, SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;
- ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DA LUI PRESIEDUTE;
- PROPONE GLI ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA DA LUI PRESIEDUTA;
- HA POTERE DI DELEGA GENERALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AD UN ASSESSORE CHE ASSUME LA QUALIFICA DI VICE SINDACO.
- DELEGA NORMALMENTE PARTICOLARI, SPECIFICHE ATTRIBUZIONI CHE ATTENGONO A MATERIE DEFINITE ED OMOGENEE AI SINGOLI ASSESSORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA FIRMA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE.
- DELEGA LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTICOLARI, SPECIFICI ATTI NON RIENTRANTI NELLE ATTRIBUZIONI ASSEGNATE AD ASSESSORI, AL SEGRETARIO COMUNALE O AI CAPI SERVIZIO;
- RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, SOVRINTENDE AI COMPITI ATTRIBUITIGLI DALLA LEGGE.

D) DECADENZA IL SINDACO DECADE NEI SEGUENTI CASI:

- PER CONDANNA PENALE, AI SENSI DI LEGGE, CON SENTENZA DIVENUTA IRREVOCABILE;
- PER LA PERDITA DELLA QUALITA' DI CONSIGLIERE;
- PER SOPRAVVIVENZA DI UNA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' PREVISTE DALLA LEGGE.

ART. 43

DELEGATI NELLE BORGATE O FRAZIONI

01. NELLE BORGATE, O FRAZIONI, LONTANE DAL CAPOLUOGO, OVE NON SIA STATO ELETTO IL COMITATO DI BORGATA IL SINDACO PUO' DELEGARE LE SUE FUNZIONI, IN ORDINE DI PREFERENZA, AD UN ASSESSORE O AD UN CONSIGLIERE. E' FATTA SALVA L'APPLICAZIONE DELL' ARTT. 38 , COMMA 06 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. L' ATTO DI DELEGAZIONE SPECIFICA I POTERI DEI DELEGATI, I QUALI SONO TENUTI A PRESENTARE, ANNUALMENTE, UNA RELAZIONE AL SINDACO SULLE CONDIZIONI E SUI BISOGNI DELLE BORGATE O FRAZIONI E DI ESSA VIENE DATA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE.

TITOLO 03

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO 01

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 44

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE E DI SEPARAZIONE TRA COMPITI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, SPETTANTI AGLI ORGANI ELETTIVI, E COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE, SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE E AI CAPI SERVIZIO.

02. ASSUME COME CARATTERI ESSENZIALI DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE I CRITERI DELL'AUTONOMIA, DELLA FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE, SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

03. L'UFFICIO COMUNALE SI RIPARTE IN AREE E SETTORI FUNZIONALI.

ART. 45

PERSONALE

01. I DIPENDENTI DEL COMUNE SONO INQUADRATI IN UN RUOLO ORGANICO, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL' ARTT. 32 , COMMA 02 , LETT. C), DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA:

A) LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE;

B) LE PROCEDURE PER L' ASSUNZIONE DEL PERSONALE;

C) L' ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

D) LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA CHE E' COMPOSTA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE O DA UN SUO DELEGATO, DAL SEGRETARIO DEL COMUNE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO ALL' INIZIO DI OGNI ANNO DAL PERSONALE DELL' ENTE;

E) LE MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE, DI CUI ALL' ARTT. 51 , COMMA 07 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

04. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA LA FORMAZIONE E L' AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PROPRIO PERSONALE.

05. IL COMUNE GARANTISCE L' EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI DEL PROPRIO PERSONALE.

ART. 46

SEGRETARIO COMUNALE

01. FUNZIONI

- IL SEGRETARIO COMUNALE DIPENDE FUNZIONALMENTE DAL SINDACO DI CUI ATTUA LE DIRETTIVE NEL RISPETTO DELLE QUALI:

A) SOVRAINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI CAPI SERVIZIO E NE COORDINA LE ATTIVITA';

B) CURA L' ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI;

C) PROVVEDE ALL' ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI ED AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI;

D) PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO;

E) PRESIEDE LE COMMISSIONI DI GARE E DI CONCORSO.

02. ATTRIBUZIONI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA

- IL SEGRETARIO E' PREPOSTO E RESPONSABILE SIA DELLA DIREZIONE DI SETTORI, SERVIZI E UFFICI CHE DI SPECIFICI PROGRAMMI O PROGETTI LORO AFFIDATI, ADOTTA ATTI INTERNI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO - GESTIONALE O ANCHE GENERALI ED A RILEVANZA ESTERNA SIA NEGOZIALI CHE A CONTENUTO VINCOLATO, NEUTRI E NECESSITATI CHE IN VIA ESEMPLIFICATIVA SI INDICANO:

A) ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA.

B) LIQUIDAZIONE DI SPESE REGOLARMENTE ORDINATE;

C) PREDISPOSIZIONE DI PROPOSTE DI PROGRAMMI E LORO ARTICOLAZIONE IN PROGETTI SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI;

D) FORMULAZIONE DI SCHEMI DI BILANCIO DI PREVISIONE PER CAPITOLI E PROGRAMMI;

E) ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI, MESSE A DISPOSIZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI SPECIFICI;

F) ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI PER I QUALI ABBIA RICEVUTO DELEGA;

G) SOTTOSCRIZIONE DI MANDATI DI PAGAMENTO E DI REVERSALI DI INCASSO;

H) LIQUIDAZIONE DI COMPENSI, DI INDENNITA' AL PERSONALE, GIA' PREVISTI E DETERMINATI PER LEGGE O REGOLAMENTO;

I) CURA TUTTE LE FASI ISTRUTTORIE DELLE DELIBERAZIONI E DEI PROVVEDIMENTI CHE DOVRANNO ESSERE ADOTTATI DAGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI;

L) CURA, IN CONFORMITA' ALLE DIRETTIVE DEL SINDACO, L'ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI E DEI PROVVEDIMENTI ESECUTIVI ED ESECUTORI;

M) ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER L'ACCETTAZIONE E LO SVINCOLO DELLE CAUZIONI.

03. ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

- IL SEGRETARIO:

A) PARTECIPA A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, ESTERNE ALLO STESSO;

B) ESPRIME DI PROPRIA INIZIATIVA O SU RICHIESTA PARERI E FORMULA CONSULENZE PROPOSITIVE AGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI, IN ORDINE ALLE AREE DI INTERVENTO ED ALLE ATTIVITA' DA PROMUOVERE CON CRITERI DI PRIORITA';

C) FORMULA E SOTTOSCRIVE IL PARERE DI LEGITTIMITA' DA INSERIRE NELLE DELIBERAZIONI AI SENSI DI LEGGE.

04. ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA DIREZIONE COORDINAMENTO

- IL SEGRETARIO:

A) ESERCITA FUNZIONI DI INIZIATIVA, COORDINAMENTO, DIRETTIVE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DI UFFICI E SERVIZI;

B) AUTORIZZA LE MISSIONI DEL PERSONALE;

C) AUTORIZZA LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL PERSONALE NELL'AMBITO DI PROGRAMMI PREDISPOSTI DALLA GIUNTA;

D) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA AI SETTORI, AI SERVIZI E AGLI UFFICI, IN OSSERVANZA DEGLI ACCORDI DECENTRATI;

E) AUTORIZZA I CONGEDI ED I PERMESSI AL PERSONALE AI SENSI DELLA

DISCIPLINA REGOLAMENTARE:

- F) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' ESTERNA AI SETTORI OD ALLE AREE FUNZIONALI, SENTITI I RESPONSABILI DEI SERVIZI ED IN OSSERVANZA AGLI ACCORDI DECENTRATI;
- G) PRESIEDE LA CONFERENZA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI;
- H) PROVVEDE ALLA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI ED ALL'ADOZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FINO AL RICHIAMO SCRITTO E ALLA CENSURA;
- I) PROPONE I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DI COMPETENZA DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI;
- L) ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA ED INEFFICACIA DELLA SPECIFICA ATTIVITA' GESTIONALE DEI LIVELLI SOTTORDINATI SENTITA LA CONFERENZA DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO;
- M) ESERCITA LA VIGILANZA ED IL CONTROLLO DI TUTTE LE ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVE POSTE IN ESSERE DALL'APPARATO COMUNALE, SIA NELLA FASE DI PREPARAZIONE E FORMAZIONE CHE IN QUELLA CONCLUSIVA E FINALE, ATTRAVERSO GLI STRUMENTI DEL CONTROLLO DI GESTIONE;
- N) ASSOLVE ALL'ALTA DIREZIONE ED AL COORDINAMENTO DI TUTTI GLI UFFICI ED I SERVIZI DELL'ENTE;
- O) PROVVEDE ALL'EMANAZIONE DI DIRETTIVE ED ORDINI;
- P) CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI INDICATORI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA PER LA VERIFICA DEI RISULTATI.

05. ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA**- IL SEGRETARIO:**

- A) PARTECIPA DIRETTAMENTE O ATTRAVERSO PROPRIO DELEGATO ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI, DELLE COMMISSIONI, DEI COLLEGI E DEGLI ORGANISMI, CURANDONE LA VERBALIZZAZIONE;
- B) RICEVE LE DESIGNAZIONI DEI CAPOGRUPPO CONSILIARI E LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE AL CO.RE.CO. DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA;
- C) PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI.
- D) RILASCIANDO DOCUMENTI, NOTIZIE E PERMESSI D'ACCESSO ALLE STRUTTURE A CITTADINI E CONSIGLIERI COMUNALI, NELL'AMBITO DEL PRINCIPIO DEL DIRITTO DI ACCESSO, DI INFORMAZIONE E DI TRASPARENZA;
- E) PROVVEDE ALL'ATTESTAZIONE SU DICHIARAZIONE DEI MESSI DELLE AVVENUTE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO E DELLA ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI;
- F) SOTTOSCRIVE I VERBALI DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI;
- G) RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO; CON APPOSITO REGOLAMENTO VERRANNO STABILITE LE MODALITA' DELL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DI CUI AL COMMA 04/A.

06. RESPONSABILITA'

- A) IL SEGRETARIO COMUNALE ESPRIME IL PARERE SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO, SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA'.
- B) IN RELAZIONE ALLE SUE COMPETENZE ESPRIME ANCHE IL PARERE, IN ORDINE ALLE REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, QUANDO IL COMUNE NON ABBA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO ED IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA.
- C) IL SEGRETARIO E' RESPONSABILE DELLA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA E DELL'EFFICIENZA DELLA GESTIONE IN RELAZIONE ALLA GENERALE AZIONE BUROCRATICA DELL'ENTE ATTRAVERSO IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI, NONCHE'

DIRETTAMENTE RESPONSABILE PER LE INIZIATIVE ED I COMPITI DIRETTAMENTE AFFIDATIGLI.

D) RISULTA INOLTRE RESPONSABILE UNITAMENTE AL FUNZIONARIO PREPOSTO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 05/A.

ART. 47

CONTROLLO SOSTITUTIVO SUGLI ATTI DEL SEGRETARIO

01. GLI ATTI ASSUNTI DAL SEGRETARIO NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI CHE GLI SONO ATTRIBUITE SONO DEFINITIVI.

02. CONTESTUALMENTE ALLA LORO ADOZIONE, GLI ATTI ADOTTATI DAL SEGRETARIO DEVONO ESSERE COMUNICATI, PER QUANTO DI COMPETENZA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI, CHE NEI 30 GIORNI SUCCESSIVI POSSONO CHIEDERE ALL'AUTORITA' COMPETENTE O AL SEGRETARIO STESSO IL LORO ANNULLAMENTO PER MOTIVI DI LEGITTIMITA', OPPURE LA REVOCA O LA RIFORMA PER MOTIVI DI CONTRASTO CON GLI INDIRIZZI O LE DIRETTIVE DEGLI ORGANI POLITICI.

03. NEL CASO IN CUI L'OMMISSIONE O IL RITARDO NELL'ESERCIZIO DEI POTERI CONFERITI DAL PRESENTE STATUTO AL SEGRETARIO DETERMINI

PREGIUDIZIO PER L'INTERESSE PUBBLICO, LA GIUNTA

- PREVIA DIFFIDA E SALVO L'AVVIO DELLE PROCEDURE PER L'ACCERTAMENTO DELLE RESPONSABILITA', OVE NE SUSSISTANO I PRESUPPOSTI - A

FACOLTA' DI PORRE IN ESSERE IN VIA SOSTITUTIVA GLI ATTI CHE IL SEGRETARIO AVREBBE DOVUTO COMPIERE.

ART. 48

VICE SEGRETARIO

01. IL VICE SEGRETARIO COADIUVA IL SEGRETARIO COMUNALE E LO SOSTITUISCE NEI CASI DI VACANZA, DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO.

02. E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, TRA I CAPI SERVIZIO, AVENTI ALMENO LA SETTIMA QUALIFICA FUNZIONALE, CON VOTO SEGRETO CHE RIPORTI L'APPROVAZIONE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

03. SE DOPO DUE VOTAZIONI NESSUNO CONSEGUE LA PREDETTA MAGGIORANZA, SI PROCEDE AD UNA VOTAZIONE DI BALLOTTAGGIO TRA I DUE CANDIDATI CHE HANNO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI ED E' NOMINATO CHI CONSEGUE LA MAGGIORANZA DEI VOTI; IN CASO DI PARITA' DI VOTI PREVALE IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

04. LO STATUS GIURIDICO ED ECONOMICO DEL VICE SEGRETARIO SONO DISCIPLINATI DALL'APPOSITO REGOLAMENTO ORGANICO DELL'ENTE NONCHE' DAL

REGOLAMENTO SULLA ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI I SERVIZI.

ART. 49

ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE

01. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE IN RELAZIONE ALL'ESIGENZE FUNZIONALI E GESTIONALI DERIVANTI DALL'ESPLETAMENTO

DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE NONCHE' ALLE PROPRIE DIMENSIONI, SI PUO'

ARTICOLARE COME SEGUE:

- SERVIZI;
- AREE;
- SETTORI;
- UFFICI.

02. L'ORGANIZZAZIONE INERENTE LA SUDETTA ARTICOLAZIONE VERRA' DISCIPLINATA DA APPOSITO REGOLAMENTO ORGANICO IN BASE A CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE E SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

05. PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE IL REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUO' PREVEDERE COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

CAPO 02

SERVIZI PUBBLICI LOCALI ENTI-AZIENDE-ISTITUZIONI-SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

ART. 50

COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE

01. LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE AUTORIZZA L'ISTITUZIONE O LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE AD ENTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ISTITUZIONI, CONSORZI, AZIENDE E SOCIETA', REGOLA LE FINALITA', L'ORGANIZZAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI, PROVVEDENDO AD ASSICURARE CHE LA LORO ATTIVITA' SI SVOLGE CONFORMEMENTE AGLI INDIRIZZI FISSATI E SECONDO CRITERI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.

02. PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, SI APPLICANO GLI ARTT. 32 , COMMA 02 , LETTERA N), E 36 , COMMA 05 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

03. QUALORA SI INTENDA ADDIVENIRE ALLA REVOCA DEI SINGOLI AMMINISTRATORI O DELL'INTERO ORGANO ESECUTIVO DI UN ENTE, LA RELATIVA MOTIVATA PROPOSTA DEL SINDACO O SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA CONTESTUALE DESIGNAZIONE DI NUOVI AMMINISTRATORI OD ORGANI.

04. I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI DI CUI AL COMMA 01 DEBONO POSSEDERE I REQUISITI PER LA NOMINA A CONSIGLIERE COMUNALE ED UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA O AMMINISTRATIVA, PER STUDI COMPIUTI, PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE, PUBBLICHE O PRIVATA, PER UFFICI PUBBLICI RICOPERTI.

05. AI PREDETTI RAPPRESENTANTI SPETTANO LE INDENNITA' ED I PERMESSI PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 51

FORME DI GESTIONE

01. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

02. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARAZIONE DEVE AVVENIRE TRA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, COSTITUZIONE

DI AZIENDE, DI CONSORZIO O DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE.

03. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONE, L'AFFIDAMENTO IN APPALTO O IN CONCESSIONE, NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA O QUELLA ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONE DI COMUNI, OVVERO CONSORZIO.

04. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE, COMUNQUE, ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI ENTI.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELEGARE ALLA COMUNITA' MONTANA L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA QUANDO LA DIMENSIONE COMUNALE NON CONSENTA DI REALIZZARE UNA GESTIONE OTTIMALE ED EFFICIENTE.

ART. 52

GESTIONE IN ECONOMIA

01. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI SERVIZI IN ECONOMIA SONO, DI NORMA, DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 53

AZIENDA SPECIALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE STATUTARIE, DELIBERA GLI ATTI COSTITUTIVI DI AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI E DI SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE.

02. L'ORDINAMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATE DALL'APPOSITO STATUTO E DA PROPRI REGOLAMENTI INTERNI APPROVATI, QUESTI ULTIMI, DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE.

ART. 54

ISTITUZIONI

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE ISTITUZIONI, DI CUI ALL' ARTT. 23 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , SI COMPONE DI SETTE MEMBRI, NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 50 , COMMA 02 DEL PRESENTE STATUTO, DI CUI DUE ESPRESSI DALLA MINORANZA CONSILIARE. ESSO DURA IN CARICA PER UN PERIODO CORRISPONDENTE A QUELLO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL PRESIDENTE E' DESIGNATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NEL SUO SENO. EGLI HA LA RAPPRESENTANZA DELL'ISTITUZIONE E CURA I RAPPORTI DELL'ENTE CON GLI ORGANI COMUNALI.

03. IL SEGRETARIO E' NOMINATO DALLA GIUNTA COMUNALE CHE LO SCEGLIE TRA I DIPENDENTI AVENTI ALMENO IL 60 LIVELLO FUNZIONALE O ATTRAVERSO UNA PROVA SELETTIVA TRA I CITTADINI CHE ABBIANO I REQUISITI RICHIESTI DA APPOSITO BANDO, COSI' COME PREVISTO DAGLI ACCORDI NAZIONALI IN VIGORE PER IL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI.

04. LE ATTRIBUZIONI ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE E LE COMPETENZE DEL SEGRETARIO SONO STABILITI DAL

REGOLAMENTO COMUNALE CHE DISCIPLINA, ALTRESI', L'ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL'ENTE, LE MODALITA' CON LE QUALI IL COMUNE ESERCITA I SUOI POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E DI CONTROLLO, VERIFICATI I RISULTATI DELLA GESTIONE, DETERMINA LE TARIFFE DEI SERVIZI, PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

ART. 55

SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE IN ASSENZA DI INIZIATIVE PRIVATE E NEL RISPETTO DEGLI ARTT. 2352 E SEG. DEL C.C. , PUO' DELIBERARE LA COSTITUZIONE DI SOCIETA' DI CAPITALI A PREVALENTE PARTECIPAZIONE PUBBLICA COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI DI RECUPERO DELL'ABITATO, LOTTIZZAZIONI D'UFFICIO E QUANTO ALTRO INTERESSI LO SVILUPPO DEL TERRITORIO.

02. LA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI SARA' DISPOSTA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON L'OSSERVANZA DEGLI ARTT. 2458 E SEG. DEL C.C.

03. LO STATUTO DELLA SOCIETA' PREVEDE SEGNETAMENTE I COMPITI, I LIMITI, LA FORMA DI COLLEGAMENTO TRA LA SOCIETA' STESSA E IL COMUNE, NONCHE' IL CONTROLLO CHE SU DI ESSA ESERCITERA' L'ENTE.

ART. 56

CONSORZI INTERCOMUNALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELIBERARE LA COSTITUZIONE DI UN CONSORZIO CON UNO O PIU' COMUNI INTERESSATI PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI SERVIZI DI RESPIRO INTERCOMUNALE.

02. I FINI, LA DURATA, LA SUA ORGANIZZAZIONE SONO STABILITI DALLA CONVENZIONE E DALLO STATUTO.

03. LA CONVENZIONE STABILISCE, INOLTRE, LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI CIASCUN ENTE CONSORZIATO.

04. IL CONSORZIO E' RETTO DALL'ASSEMBLEA E DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

05. DELL'ASSEMBLEA FANNO PARTE I SINDACI DEI COMUNI CONSORZIATI.

06. L'ASSEMBLEA ELEGGE NEL PROPRIO SENO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SECONDO LE MODALITA' ESPRESSAMENTE INDICATE NELLO STATUTO.

ART. 57

VIGILANZA E CONTROLLI

01. IL COMUNE ESERCITA POTERI D'INDIRIZZO E CONTROLLO SUGLI ENTI DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI, ATTRAVERSO L'ESAME E L'APPROVAZIONE DEI LORO ATTI FONDAMENTALI, CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI O DAGLI STATUTI CHE NE DISCIPLINANO L'ATTIVITA'.

02. SPETTA ALLA GIUNTA COMUNALE LA VIGILANZA SUGLI ENTI, ISTITUZIONI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE.

03. LA GIUNTA RIFERISCE, ANNUALMENTE, AL CONSIGLIO COMUNALE IN MERITO ALL'ATTIVITA' SVOLTA E AI RISULTATI CONSEGUITI DAGLI ENTI, ISTITUZIONI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE. A TAL FINE I

RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI CITATI DEBONO PRESENTARE ALLA GIUNTA COMUNALE, A CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO, UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE, SOCIETA' E AZIENDA E DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI.

ART. 58

PERSONALE

01. FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 51 , COMMA 11 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEGLI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE SONO REGOLATI DALLA LEGGE E DAI CONTRATTI COLLETTIVI A RILEVANZA PUBBLICA E PRIVATA.

TITOLO 04

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 59

DEMANIO E PATRIMONIO

01. IL COMUNE HA PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE.

02. I TERRENI SOGGETTI AGLI USI CIVICI SONO DISCIPLINATI DALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI, CHE REGOLANO LA MATERIA.

03. DI TUTTI I BENI COMUNALI SONO REDATTI DETTAGLIATI INVENTARI, SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO SULL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO.

ART. 60

BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI

01. FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 06 , COMMA 04 , DEL PRESENTE STATUTO, I BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI DEBONO ESSERE DATI IN AFFITTO, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME DI CUI ALLE LEGGE 27 LUGLIO 1978 , N. 392 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONI.

ART. 61

CONTRATTI

01. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 56 DELLA L. 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , LE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTO CONTRATTUALE SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE I CONTRATTI RELATIVI AGLI ACQUISTI, ALIENAZIONI ED APPALTI RIENTRANTI NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI, COME INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

03. I CONTRATTI, REDATTI SECONDO LE DELIBERAZIONI CHE LI AUTORIZZANO, DIVENTANO IMPEGNATIVI PER IL COMUNE CON LA STIPULAZIONE.

ART. 62

CONTABILITA' E BILANCIO

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE. CON APPOSITO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO EMANATE LE NORME RELATIVE ALLA CONTABILITA' GENERALE.

02. ALLA GESTIONE DEL BILANCIO PROVVEDE LA GIUNTA COMUNALE, COLLEGIAMENTE E A MEZZO DELL'ASSESSORE COMPETENTE, AI SENSI DELL'ARTT. 38 COMMA 04 , DEL PRESENTE STATUTO.

03. I BILANCI E I RENDICONTI DEGLI ENTI, ORGANISMI, ISTITUZIONI, AZIENDE, IN QUALUNQUE MODO COSTITUITI, DIPENDENTI DAL COMUNE, SONO TRASMESSI ALLA GIUNTA COMUNALE E VENGONO DISCUSSI ED APPROVATI INSIEME, RISPETTIVAMENTE, AL BILANCIO ED AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.

04. I CONSORZI, AI QUALI PARTECIPA IL COMUNE, TRASMETTONO ALLA GIUNTA COMUNALE IL BILANCIO PREVENTIVO E IL CONTO CONSUNTIVO, IN CONFORMITA' ALLE NORME PREVISTE DALLO STATUTO CONSORTILE. IL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.

05. AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE SONO ALLEGATI L'ULTIMO BILANCIO APPROVATO DA CIASCUNA DELLE SOCIETA' NELLE QUALI IL COMUNE HA UNA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA.

ART. 63

CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARIO

01. I CAPI SERVIZIO SONO TENUTI A VERIFICARE, TRIMESTRALMENTE, LA RISPONDENZA DELLA GESTIONE DEI CAPITOLI DI BILANCIO, RELATIVI AI SERVIZI ED UFFICI AI QUALI SONO PREPOSTI, CON GLI SCOPI PERSEGUITI DALL'AMMINISTRAZIONE, ANCHE IN RIFERIMENTO AL BILANCIO PLURIENNALE.

02. IN CONSEGUENZA, I PREDETTI CAPI SEZIONE PREDISPONGONO APPOSITA RELAZIONE, CON LA QUALE SOTTOPONGONO LE OPPORTUNE OSSERVAZIONI E RILIEVI AL COMPETENTE ASSESSORE.

03. IL REVISORE DEI CONTI IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEL CONTO CONSUNTIVO PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL C.C. E RELAZIONA SE RICHiesto SUI DOCUMENTI CONTABILI PRESENTATI. PER QUANTO CONCERNE SPECIFICAMENTE I COMPITI DEL REVISORE SI RIMANDA AL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

ART. 64

CONTROLLO DI GESTIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE, SULLA BASE DELLE RELAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE, DISPONE SEMESTRALMENTE RILEVAZIONI EXTRA CONTABILI E STATISTICHE, AL FINE DI VALUTARE L'EFFICIENZA E L'EFFICACIA DEI PROGETTI E DEI PROGRAMMI REALIZZATI O IN CORSO DI ATTUAZIONE.

02. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DISCIPLINA LE VERIFICHE PERIODICHE DI CASSA E I RENDICONTI TRIMESTRALI DI COMPETENZA E DI CASSA.

TITOLO 05

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 01

GLI ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 65

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE

01. SONO ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE:

- A) L'INIZIATIVA POPOLARE;
- B) IL REFERENDUM
- C) L'INTERROGAZIONE RIVOLTA AGLI ORGANI DEL COMUNE DA SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COLLETTIVI O DIFFUSI, NONCHE' DAI CITTADINI IN FORMA COLLETTIVA.
- D) LE CONSULTAZIONI.
- E) LE PETIZIONI, LE ISTANZE E LE PROPOSTE DI SINGOLI CITTADINI, ENTI O ASSOCIAZIONI.

ART. 66

L'INIZIATIVA POPOLARE

01. L'INIZIATIVA POPOLARE PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI, ANCHE A CONTENUTO GENERALE O NORMATIVO, PUO' ESSERE ESERCITATA DA PARTE DEI CITTADINI MEDIANTE LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE SOTTOSCRITTE DA ALMENO UN DECIMO DEGLI ELETTORI DEL COMUNE RISULTANTI AL

31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE.

02. L'INIZIATIVA POPOLARE PUO' AVERE AD OGGETTO ANCHE L'ISTITUZIONE DI COMMISSIONI DI INCHIESTA. QUALORA LA PROPOSTA VENGA FATTA PROPRIA DA ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, LA COMMISSIONE SI INTENDE COSTITUITA.

ART. 67

PROCEDURA DI APPROVAZIONE

01. I SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE LE PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE POSSONO AVVALERSI DELL'ASSISTENZA DEGLI UFFICI COMUNALI.

02. IL GIUDIZIO PRELIMINARE SULLA RICEVIBILITA' ED AMMISSIBILITA' FORMALE DELLA PROPOSTA COMPETE AL CONSIGLIO CHE DECIDE A MAGGIORANZA DEI COMPONENTI ASSEGNATI.

03. I PRIMI TRE SOTTOSCRITTORI HANNO DIRITTO DI ILLUSTRARE AL CONSIGLIO LE RAGIONI ED IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA, CHE DEVE ESSERE REDATTA NELLE FORME RICHIESTE DALLA LEGGE ED ESSERE ACCOMPAGNATA DA UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE E' TENUTO A PRENDERE IN ESAME LE PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA.

05. OVE IL CONSIGLIO NON PROVVEDA ENTRO IL TERMINE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE HA LA FACOLTA' DI CHIEDERE ED OTTENERE IL PASSAGGIO ALLA VOTAZIONE FINALE ENTRO IL MESE SUCCESSIVO.

06. SCADUTO IL TERMINE, LA PROPOSTA E' ISCRITTA DI DIRITTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO.

07. IL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA

RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME, NONCHE' LE FORME ED I MEZZI DI CONTROLLO DI CUI DISPONGONO I PROMOTORI DELL'INIZIATIVA POPOLARE.

ART. 68

IL REFERENDUM CONSULTIVO

01. E' INDETTO REFERENDUM CONSULTIVO SU ARGOMENTI INERENTI PROBLEMI DELLA CITTA' DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, ANCHE NEL CASO CHE SIANO GIA' STATI ADOTTATI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI, QUANDO NE ABBIANO FATTO RICHIESTA ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, O ALMENO UN DECIMO DEGLI ELETTORI DEL COMUNE RISULTANTE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE.

02. PRIMA CHE ABBA INIZIO LA RACCOLTA DELLE FIRME PER LA PROMOZIONE DEL REFERENDUM, IL TESTO DEI QUESITI E' SOTTOPOSTO AL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL REFERENDUM E' AMMESSO SE IL CONSIGLIO NON NE DICHIARA L'INAMMISSIBILITA' MEDIANTE MOZIONE MOTIVATA, APPROVATA A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 69

MATERIE ESCLUSE

01. NON E' AMMESSO REFERENDUM CONSULTIVO SU PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLE SEGUENTI MATERIE:

- A) ELEZIONI, NOMINE, DESIGNAZIONI, REVOCHE O DECADENZE.
- B) PERSONALE COMUNALE, DELLE ISTITUZIONI E DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO;
- C) ASSUNZIONE DI MUTUI, APPLICAZIONE DI TRIBUTI O TARIFFE, EMISSIONE DI PRESTITI, NONCHE' APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL CONTO CONSUNTIVO;
- D) FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE;

ART. 70

EFFICACIA DEL REFERENDUM

01. QUALORA L'ATTO SOTTOPOSTO A REFERENDUM CONSULTIVO NON SIA ANCORA ESEGUITO OVVERO SI TRATTI DI ATTO AD ESECUZIONE CONTINUATA O DIFFERITA, L'INDIZIONE DEL REFERENDUM HA EFFICACIA SOSPENSIVA DEL PROVVEDIMENTO, SALVI I CASI IN CUI IL CONSIGLIO COMUNALE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA, NON ESPRIMA PARERE CONTRARIO.

02. IL REFERENDUM NON E' VALIDO SE NON VI PARTECIPA ALMENO LA MAGGIORANZA DEGLI AVENTI DIRITTI AL VOTO. 03 LA PROPOSTA SOGGETTA A REFERENDUM E' APPROVATA SE E' RAGGIUNTA MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDAMENTE ESPRESSI.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO TRENTA GIORNI DALLO SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE, VALUTA IL RISULTATO DEL REFERENDUM IN APPOSITA SEDUTA, NEI MODI STABILITI DAL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE.

05. LA PROCEDURA PER IL REFERENDUM E' SOSPESA SE IN QUALUNQUE MOMENTO

VENGA RITIRATO IL PROGETTO DI REGOLAMENTO O L' ATTO O PROVVEDIMENTO SU CUI SI INTENDEVA RICHIEDERE IL PARERE, OVVERO NEL CASO CHE LA QUESTIONE SU CUI SI INTENDEVA RICHIEDERE IL PARERE SIA DIVENUTA, PER EFFETTO DI NUOVI ACCADIMENTI, MANIFESTAMENTE E TOTALMENTE IRRILEVANTE.

06. IL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L' AUTENTICAZIONE DELLE FIRME, NONCHE' LE FORME E I MEZZI DI CONTROLLO DI CUI DISPONGONO I PROMOTORI DELL' INIZIATIVA POPOLARE.

ART. 71

COMITATO PROMOTORE

01. IL COMITATO PROMOTORE HA POTERI DI CONTROLLO SULLE PROCEDURE DI SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM;

02. IL COMITATO PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE SUL CONTENUTO DEI PROVVEDIMENTI SOTTOPOSTI A REFERENDUM CON

LA PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI CHE A NORMA DI LEGGE AVEVANO TITOLO PER INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELL' ATTO.

QUALORA L' ACCORDO SIA STATO RAGGIUNTO, IL REFERENDUM NON HA LUOGO.

03. NELLE FORME E NEI LIMITI PREVISTI DAL REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE POPOLARE, I COMPETENTI ORGANI COMUNALI POSSONO MODIFICARE GLI ATTI SOTTOPOSTI A REFERENDUM NEL SENSO INDICATO DALLA RICHIESTA POPOLARE.

04. LA PROCEDURA PER IL REFERENDUM E' SOSPESA SE, IN QUALUNQUE MOMENTO, L' ATTO O IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO CUI SI RIFERISCE IL REFERENDUM SIANO STATI ABROGATI O SIANO DIVENUTI, PER EFFETTO DI NUOVI ACCADIMENTI, MANIFESTAMENTE E TOTALMENTE IRRILEVANTI.

ART. 72

GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA'

01. PRIMA CHE ABBIA INIZIO LA RACCOLTA DELLE FIRME PER LA PROMOZIONE DEL REFERENDUM, IL TESTO DEI QUESITI E' SOTTOPOSTO AL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL REFERENDUM E' AMMESSO SE IL CONSIGLIO NON NE DICHIARA L' INAMMISSIBILITA' MEDIANTE MOZIONE MOTIVATA, APPROVATA A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 73

LE CONSULTAZIONI

01. AL FINE DI GARANTIRE UNA MAGGIORE TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI, IL COMUNE PUO' CONSULTARE, ANCHE SU LORO RICHIESTA, I SINDACATI DEI LAVORATORI, LE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA, LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, LE ASSOCIAZIONI DI CITTADINI O DI UTENTI DEI SERVIZI PUBBLICI E OGNI ALTRA FORMAZIONE ECONOMICA, SOCIALE E CULTURALE.

02. LE FORME E LE MODALITA' DI CONSULTAZIONE SONO STABILITE NEL

REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE.

ART. 74

LE INTERROGAZIONI E LE PETIZIONI

01. LE ORGANIZZAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE POSSONO RIVOLGERE INTERROGAZIONI AL SINDACO PER CHIEDERE RAGIONE DI

DETERMINATI COMPORTAMENTI, ATTIVI OD OMISSIVI, DELL'AMMINISTRAZIONE.

02. GLI STESSI SOGGETTI POSSONO ALTRESI' RIVOLGERE PETIZIONI AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA ED AL SINDACO PER SOLLECITARNE, NELL'AMBITO

DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, L'INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

03. LE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INTERROGAZIONE E DI PETIZIONE SONO STABILITE NEL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE.

CAPO 02

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 75

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

01. FATTI SALVI I CASI IN CUI LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO E'

DISCIPLINATA DALLA LEGGE, IL COMUNE E GLI ENTI ED AZIENDE

DIPENDENTI SONO TENUTI A COMUNICARE L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO A

COLORO NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO

A PRODURRE EFFETTI DIRETTI ED A COLORO CHE DEBBONO INTERVENIRVI.

02. COLORO CHE SONO PORTATORI DI INTERESSI, PUBBLICI E PRIVATI, E LE

ASSOCIAZIONI PORTATRICI DI INTERESSI DIFFUSI HANNO FACOLTA'

D'INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO, QUALORA POSSA LORO DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO.

03. I SOGGETTI DI CUI AI COMMUNI PRECEDENTI HANNO DIRITTO DI PRENDERE

VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO E DI PRESENTARE MEMORIE E

DOCUMENTI, CHE L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI ESAMINARE, QUALORA

SIANO PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

ART. 76

COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

01. I COMUNI, GLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI DEBBONO DARE NOTIZIA

DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE,

NELLA QUALE DEBBONO ESSERE INDICATI:

A) L'UFFICIO ED IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;

B) L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO;

C) LE MODALITA' CON CUI SI PUO' AVERE NOTIZIA DEL PROCEDIMENTO E PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI.

02. QUALORA, PER IL NUMERO DEI DESTINATARI, LA COMUNICAZIONE PERSONALE NON SIA POSSIBILE O RISULTI PARTICOLARMENTE GRAVOSA,

L'AMMINISTRAZIONE PROVVEDE A RENDERE NOTI GLI ELEMENTI DI CUI ALLE

LETTERE A), B) E C) DEL PRECEDENTE COMMA, MEDIANTE IDONEE FORME

DI PUBBLICITA' DI VOLTA IN VOLTA STABILITE DALL'AMMINISTRAZIONE.

CAPO 03

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ART. 77

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

01. TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE DA ESSO DIPENDENTI SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE, RISPETTIVAMENTE, DEL SINDACO O DEL PRESIDENTE DEGLI ENTI ED AZIENDE, CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE, QUALORA LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DI ENTI O DI IMPRESE OVVERO SIA DI PREGIUDIZIO AGLI INTERESSI DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI.

02. PRESSO APPOSITO UFFICIO COMUNALE DEBBO ESSERE TENUTE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI LE RACCOLTE DELLA "GAZZETTA UFFICIALE" DELLA REPUBBLICA, DEL "BOLLETTINO UFFICIALE" DELLA REGIONE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.

ART. 78

DIRITTO DI ACCESSO

01. TUTTI I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI DEL COMUNE O DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA, ALTRESI', IL DIRITTO DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI DI OTTENERE IL RILASCIO DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI, DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI.

03. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 11 , COMMA 02 , DEL PRESENTE STATUTO, ED AL FINE DI ASSICURARE IL DIRITTO DEI CITTADINI DI ACCEDERE, IN GENERALE, ALLE INFORMAZIONI DI CUI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E' IN POSSESSO, E' ISTITUITO IDONEO UFFICIO PRESSO IL QUALE SONO FORNITE TUTTE LE NOTIZIE RELATIVE ALL'ATTIVITA' DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI.

TITOLO 06

L'ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 79

AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

01. I REGOLAMENTI, DI CUI ALL' ARTT. 05 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , INCONTRANO I SEGUENTI LIMITI:

A) NON POSSONO CONTENERE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LE NORME ED I PRINCIPI COSTITUZIONALI, CON LE LEGGI ED I REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI E CON IL PRESENTE STATUTO;

B) LA LORO EFFICACIA E' LIMITATA NELL'AMBITO COMUNALE;

C) NON POSSONO CONTENERE NORME A CARATTERE PARTICOLARE

D) NON POSSONO AVERE EFFICACIA RETROATTIVA, SALVI I CASI DI DEROGA ESPRESSA, MOTIVATA DA ESIGENZE DI PUBBLICO INTERESSE;

E) NON SONO ABROGATI CHE DA REGOLAMENTI POSTERIORI PER DICHIARAZIONE

ESPRESSA DEL CONSIGLIO COMUNALE O PER INCOMPATIBILITA' TRA LE NUOVE DISPOSIZIONI E LE PRECEDENTI O PERCHE' IL NUOVO REGOLAMENTO REGOLA L'INTERA MATERIA GIA' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO ANTERIORE.

02. SPETTA AI SINGOLI ASSESSORI PREPOSTI AI VARI SETTORI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SE ED IN QUANTO DELEGATI DAL SINDACO ADOTTARE LE ORDINANZE PER L'APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI.

ART. 80

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

01. L'INIZIATIVA PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI SPETTA A CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE, ALLA GIUNTA COMUNALE, ALLE SINGOLE FRAZIONI ED AI CITTADINI, AI SENSI DELL' ARTT. 68 DEL PRESENTE STATUTO.

02. I REGOLAMENTI SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL' ARTT. 32 , COMMA 02 , LETT. A), DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , FATTI SALVI I CASI IN CUI LA COMPETENZA E' ATTRIBUITA DIRETTAMENTE ALLA GIUNTA COMUNALE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO.

03. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO: UNA PRIMA, CHE CONSEGUE DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE APPROVATIVA, IN CONFORMITA' ALL' ARTT. 47 , COMMA 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ; UNA SECONDA DA EFFETTUARSI, PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI, DOPO I PRESCRITTI CONTROLLI, APPROVAZIONI OD OMOLOGAZIONI.

TITOLO 07

REVISIONE DELLO STATUTO

ART. 81

MODALITA'

01. LE DELIBERAZIONI DI REVISIONE DELLO STATUTO SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 04 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , PURCHE' SIA TRASCORSO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DALL'ULTIMA MODIFICA OD INTEGRAZIONE.

02. OGNI INIZIATIVA DI REVISIONE STATUTARIA RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESSERE RINNOVATA, SE NON DECORSO UN ANNO DALLA DELIBERAZIONE DI REIEZIONE.

03. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO NON E' VALIDA SE NON E' ACCOMPAGNATA DALLA DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO, CHE SOSTITUISCA IL PRECEDENTE, E DIVIENE OPERANTE DAL GIORNO DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO.

- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE -

01. I REGOLAMENTI, PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO DEVONO ESSERE DELIBERATI ENTRO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO MEDESIMO.